



Comune di PIARIO

Via Mons. Speranza, 25 24020 PIARIO Provincia di Bergamo

Tel: 034621422 - Fax: 034623854 - C.F. 00640710166

email: info@comune.piario.bg.it - comune.piario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA



RegioneLombardia

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2021.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Finalità.....	5
Articolo 2: Oggetto ed applicazione.....	5
Articolo 3: Definizioni.....	5
Articolo 4: Disciplina del sistema sanzionatorio.....	6

TITOLO II: TUTELA E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

<i>PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO II.....</i>	<i>6</i>
Articolo 5: Prerogative dell'Amministrazione Comunale.....	6
Articolo 6: Comportamenti vietati sanzionabili.....	7
 <i>PARTE II: PULIZIA ED IGIENE.....</i>	 <i>7</i>
Articolo 7: Obblighi.....	7
Articolo 8: Divieti.....	8
Articolo 9: Gestione dei rifiuti.....	8
Articolo 10: Sgombero neve.....	9
Articolo 11: Trasporto di materiali.....	9
 <i>PARTE III DECORO E ASSETTO DEGLI EDIFICI.....</i>	 <i>10</i>
Articolo 12: Obblighi.....	10
Articolo 13: Divieti.....	10
Articolo 14: Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi.....	10
Articolo 15: Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti.....	11
 <i>PARTE IV: SUOLO E SPAZIO PUBBLICO.....</i>	 <i>11</i>
Articolo 16: Occupazione suolo pubblico.....	11
Articolo 17: Tipologia dell'occupazione.....	12
Articolo 18: Modalità di autorizzazione.....	12
 <i>PARTE V: TRATTAMENTO DEL MANTENIMENTO IN AMBITO URBANO DI ANIMALI.....</i>	 <i>13</i>
Articolo 19: Animali e tutela dell'igiene.....	13
Articolo 20: Trattamento degli animali: obblighi.....	13
Articolo 21: Trattamento degli animali: divieti.....	14
Articolo 22: Animali domestici e spazi pubblici.....	14
 <i>PARTE VI: TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO.....</i>	 <i>14</i>
Articolo 23: Disposizioni in generale.....	14

Articolo 24: Disciplina di emissioni sonore relative a spettacoli e trattenimenti.....	15
Articolo 25: Disciplina di emissioni sonore nelle abitazioni private.....	15
Articolo 26: Trasporto rumoroso di prodotti.....	15
TITOLO III: ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	15
<i>PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO III.....</i>	<i>15</i>
Articolo 27: Disciplina sanitaria delle attività produttive.....	15
Articolo 28: Servizi Igienici.....	16
Articolo 29: Divieto di fumo.....	16
Articolo 30: Sanzioni accessorie.....	16
<i>PARTE II: COMPENDIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI.....</i>	<i>16</i>
Articolo 31: Obbligo di vendita.....	16
Articolo 32: Esposizione dei prezzi.....	17
Articolo 33: Commercio in forma itinerante.....	17
Articolo 34: Autorizzazioni stagionali.....	17
Articolo 35: Disciplina e divieti dell'imprenditore artigiano.....	17
Articolo 36: Disciplina e divieti dell'imprenditore agricolo.....	18
Articolo 37: Vendita di giornali.....	18
Articolo 38: Distributori di carburante.....	18
<i>PARTE III: COMPENDIO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.....</i>	<i>19</i>
Articolo 39: Somministrazione di alimenti e bevande: prescrizioni.....	19
Articolo 40: Sale giochi: prescrizioni.....	19
Articolo 41: Circoli privati: prescrizioni.....	20
Articolo 42: Locali di intrattenimento e svago.....	20
Articolo 43: Spettacoli viaggianti.....	20
Articolo 44: Esercizio di autorimessa.....	21
Articolo 45: Mestieri girovaghi e parcheggiatori.....	21
Articolo 46: Cose antiche ed usate.....	21
Articolo 47: Noleggio veicoli senza conducente.....	22
Articolo 48: Attività ricettive.....	22
TITOLO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI.....	23
Articolo 49: Controllo, sanzioni accessorie ed esecutorietà.....	23
Articolo 50: Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni pecuniarie.....	23
Articolo 51: Reiterazione delle violazioni.....	24
Articolo 52: Importi delle sanzioni.....	24
Articolo 53: Abrogazioni.....	25

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

1 FINALITA'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini ed il più ampio utilizzo del bene comune e di garantire livelli accettabili di qualità di vita nonché una maggior protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente che ci circonda.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il Comune è competente, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento; a tal fine, in applicazione della legge n.127 del 15 maggio 1997 art. 17 comma 134, i componenti della Polizia Locale svolgono il proprio servizio armati secondo la disciplina di dettaglio definita nell'apposito regolamento.

2 OGGETTO ED APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 primo comma, detta norme autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - tutela, utilizzo e sicurezza del territorio e della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate da codesto regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli Agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente.

3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:
 - a. il suolo di domicilio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b. i parchi ed i giardini e il verde pubblico in generale;

- c. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbono essere salvaguardati;
 - d. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso degli stessi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione del bene comune non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzo dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di solito temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o concessione.

4 DISCIPLINA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere immediatamente l'attività intrapresa abusivamente.
3. Qualora alla violazione di norme del Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguono danni o beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'obbligato in solido siano residenti all'estero.

TITOLO II: TUTELA E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO II

5 PREROGATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità comunale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni degli edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, ai sensi del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'art. 6; il comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio, che non compie resistenza alla forza pubblica, è punito a norma del presente regolamento.

6 COMPORTAMENTI VIETATI E SANZIONABILI

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali a salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di specifica autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzi gioco, barriere, cartelli con indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di rei tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito, che creino disturbo o procurino danno sui marciapiedi, nelle piazze e sotto i portici salvo che tali attività siano state preventivamente autorizzate;
 - g. danneggiare, oscurare, limitare o compromettere l'utilizzo di impianti informatici o tecnologici destinati alla pubblica funzione o servizio.
 - h. Affiggere al di fuori degli spazi autorizzati o praticare il lancio di volantini o simili;
 - i. Accendere razzi o altri fuochi artificiali, senza apposita autorizzazione di Polizia;
 - j. Spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti;
 - k. Accendere fuochi e falò, dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale;
 - l. Effettuare scarichi incontrollati in acque o fognature.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della legge 689/81.
3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione stessa o la revoca nei casi previsti.

PARTE II: PULIZIA ED IGIENE

7 OBBLIGHI

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.

2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o alte strutture fisse simili o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I proprietari di aree private recintate o non recintate confinanti con pubbliche vie, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti depositati.

8 DIVIETI

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare ai lati delle case o davanti alle stesse oggetti o materiale di qualsiasi genere quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi e parassiti;
 - b. compiere in luogo pubblico o in vista dello stesso, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o disagio alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno dell'abitazione in modo da sporcare la strada o le parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci ecc.. provocando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - g. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, materiali, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche od agricole o da residui di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti versati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - h. compiere operazioni di lavaggio di veicoli sulle aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico;
 - i. gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche, materiale di demolizione che possa produrre rumore, polvere o imbrattamento della strada pubblica;
 - j. campeggiare e sostare fuori dagli spazi autorizzati. Oltre a quanto previsto dal titolo IV del Regolamento, la presente violazione comporta la rimozione coatta dei veicoli.

9 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Autorità comunale determina, con proprio provvedimento:
 - a. il metodo di raccolta;
 - b. la localizzazione dei siti di raccolta;
 - c. gli orari di ritiro dei rifiuti;
 - d. i giorni di ritiro dei rifiuti selezionati in caso di raccolta differenziata;
 - e. le modalità di ritiro di beni durevoli, imballaggi e rifiuti speciali.
2. E' vietato in maniera assoluta l'abbandono di rifiuti sul territorio e ogni comportamento che violi le disposizioni contenute nel provvedimento di cui al comma precedente.

10 SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Autorità comunale, la neve rimossa da cortili o da altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico;
2. I proprietari, gli amministratori degli stabili a qualsiasi scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza delle persone e delle cose;
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualsiasi posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il pubblico suolo. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace, l'area interessata non escludendo la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio Polizia Locale. In ogni caso deve considerarsi vietato lo spargimento d'acqua che possa congelare.
4. In caso di comprovata urgenza ed emergenza è disposto che la neve accumulata ai margini della carreggiata venga fresata e depositata nelle immediate vicinanze della carreggiata stessa, comprese le proprietà private;
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza;
6. E' fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori degli stabili a qualsiasi scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualunque pericolo con transenne opportunamente disposte;
7. Alla rimozione della neve dai passi carrali devono provvedere i loro utilizzatori;
8. E' fatto obbligo a chiunque eserciti un'attività di qualsiasi tipo in locali antistanti la pubblica via ai quali si accede dalla pubblica via, di rimuovere la neve dal tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. L'Autorità comunale può disporre, con propria ordinanza, obblighi per i proprietari e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti.

11 TRASPORTO DI MATERIALI

1. Il trasporto di materiali di facile dispersione come ad es. calcina, detriti, terre, polvere ecc.. deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico;
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere adeguatamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi tipo sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci e gli oggetti.
4. Va altresì evitato lo spargimento di fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli.

PARTE III: DECORO E ASSETTO DEGLI EDIFICI

12 OBBLIGHI

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Inoltre, le piante e le siepi prospicienti le pubbliche vie non devono ostacolare il passaggio di veicoli e persone e, pertanto, devono essere regolarmente potate;
2. ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti, i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla colorazione delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'Autorità comunale;
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza, ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio; gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati ai sensi del presente Regolamento.
4. In tutte le abitazioni i camini e alte fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Inoltre, le canne dei camini e le sorgenti di fumo, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, non dovranno creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi.
5. Mantenere i canali di gronda e gli scarichi in modo da non riversare acqua sulla pubblica via o nei terreni pubblici.

13 DIVIETI

1. E' vietata la collocazione di tende esterne ed il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. E' vietato lasciare in stato fatiscente le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

14 DECORO DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO: FACOLTA' ED OBBLIGHI

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione l'accesso di biciclette, o veicoli non motorizzati, l'attività di spettacolo viaggiante e l'attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande;
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggate;

3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

15 DECORO DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO: DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - e. circolare con veicoli sulle aiuole, sull'erba ed altre aree destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato;
 - h. condurre a pascolo gli animali;
 - i. accamparsi o bivaccare con tende e/o giacigli di fortuna;
 - j. introdurre nei parchi velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e veicoli in assenza di appositi spazi.
 - k. fare feste o utilizzare il parco per ricorrenze con più di sei persone senza autorizzazione
 - l. utilizzare i giochi ai soggetti maggiori di 14 anni.

PARTE IV: SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

16 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale;
2. Anche in deroga alle previsioni del codice della strada, previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Locale, con riguardo alla sicurezza stradale e dell'Ufficio Tecnico comunale con riguardi alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente, del suolo pubblico;
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico-sanitaria ed edilizia;
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
 - b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessarie;
 - c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due salvo particolari eccezioni.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto;

6. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate;
7. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili, possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

17 TIPOLOGIE DELL'OCCUPAZIONE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'occupazione a carattere occasionale e permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a. Strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b. Veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - c. Strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - d. Strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 - e. Strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f. Strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi;
3. Sono permanenti le occupazioni continuative a caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero, ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a. chioschi, banchi, tende ed edicole;
 - b. elementi di arredo urbano.

18 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 18 lettere a. b. c. d. deve presentare dichiarazione al Comune almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione indicando:
 - a. il periodo di estensione della stessa;
 - b. la localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c. le strutture mobili da utilizzare;
 - d. la presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'art. 17 commi 3 e 4;
 - e. l'avvenuto pagamento del canone di occupazione.
2. Premesso che il rilascio è subordinato all'autorizzazione di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 18 lettere e. f. deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente, anche:
 - a. delle modalità di occupazione;
 - b. delle strutture fisse da utilizzare;
 - c. della dichiarazione di conformità alla normativa degli impianti da utilizzare;
3. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'autorizzazione di Polizia Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell'art. 18 lettere a.b. deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:

- a. relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire;
- b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

PARTE V: TRATTAMENTO DEL MANTENIMENTO IN AMBITO URBANO DI ANIMALI

19 ANIMALI E TUTELA DELL'IGIENE

1. E' vietato mantenere sulla pubblica via, animali da cortile.
2. In ogni caso, il privato che detenga animali deve applicarsi al fine di garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recare fastidio al vicinato.

20 TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: OBBLIGHI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente ed in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14/08/1991 n. 281 e dalla Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed loro rapporto con l'uomo;
2. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme di igiene generale della collettività.
3. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via ovvero nelle aree condominiali i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio a prescindere dalla taglia dell'animale;
4. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione degli animali nel caso in cui tale animale sia nelle condizioni da creare disturbo alla collettività, in special modo dalle ore 22,00 alle ore 08,00 sia nel periodo invernale che estivo;
5. Gli Agenti addetti al controllo delle norme di cui al precedente comma, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non arrecare disturbo ulteriore alla quiete pubblica o privata. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche e dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore;
6. I possessori o detentori di cani, ai sensi della Legge Regionale 16/2006, devono obbligatoriamente registrare all'anagrafe canina l'animale entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.

21 TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: DIVIETI

1. I gatti e i cani possono essere soppressi solo nei casi con le modalità previste dai commi 6 e 9 dell'art. 2 Legge 14/08/1991 n. 281.
2. E' vietato l'abbandono di qualsiasi animale custodito nella propria residenza o domicilio;
3. E' vietato far partecipare qualsiasi animale a combattimenti;
4. Sono vietati spettacoli, gare e qualsiasi manifestazione o rappresentazione che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, fame, sete, persecuzioni con fruste, eccessi di fatica o di lavoro in relazione all'età o allo stato di salute o le condizioni di vita che ne impediscono la normale deambulazione e lo sviluppo delle attività fisiche, la somministrazione di qualsiasi sostanza senza controllo veterinario o qualsiasi pratica medico-chirurgica esercitata da personale non abilitato;
6. E' vietato cedere animali per qualunque tipo di sperimentazione.

22 ANIMALI DOMESTICI E SPAZI PUBBLICI

1. I cani possono accedere ai parchi e ai giardini pubblici, aperti o recintati, limitatamente alle aree loro appositamente destinate e segnalate. Dei danni che i cani possono causare al patrimonio verde pubblico, rispondono i padroni;
2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e a provvedere alla raccolta.
3. L'Autorità comunale può disporre ordinanze temporanee o eccezionali in caso di situazioni particolari.

PARTE VI: TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO

23 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività rumorose esistenti nel centro abitato delimitato dal D. Lgs. 285/92 possono essere svolte solo nei giorni feriali compreso il sabato dalle ore 07,00 alle ore 19,00. E' vietata qualsiasi attività rumorosa nei giorni festivi in special modo nella fascia oraria tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
2. E' vietata la sosta su aree pubbliche e private di veicoli con motore acceso;
3. Gli Agenti di Polizia Locale, gli appositi organi tecnici comunali e della A.T.S. accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti perchè si provveda all'eliminazione dei rumori;
4. Nel caso di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica l'Autorità comunale, sentiti i pareri della Polizia Locale, dei servizi tecnici comunali e delle A.T.S. può vietare l'esercizio dell'attività stessa;

24 DISCIPLINA DI EMISSIONI SONORE RELATIVE A SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli e trattenimenti su luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 08,00;

2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica;

25 DISCIPLINA DI EMISSIONI SONORE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo alla quiete;
2. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e la riproduzione della musica devono essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo al vicinato: tale disposizione vale anche per gli apparecchi installati in esercizi pubblici o circoli privati;
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori agli immobili. Tali lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 19,00 ad eccezioni del servizio di nettezza urbana o per necessità pubblica o privata e con esclusione della fascia oraria tra le ore 14,00 e le ore 16,00 dei giorni festivi;
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti a cautele in modo tale da non arrecare disturbo: Pertanto non è consentito l'uso dalle ore 23,00 alle 07,00 salvo l'insonorizzazione del locale.

26 TRASPORTO RUMOROSO DI PRODOTTI

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito adottando tutte le cautele idonee a ridurre l'emissione ed è vietato dalle ore 22,00 alle ore 08,00.

TITOLO III: ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TIROLO III

27 DISCIPLINA SANITARIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Manifatture, laboratori di analisi, gabinetti medici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri e rifiuti speciali o altre esalazioni particolari potenzialmente insalubri, devono munirsi di autorizzazione per esercitare l'attività, rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica dell' A.T.S.;
2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali destinati a tali attività devono essere muniti della specifica destinazione d'uso.

28 SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria da tenersi a disposizione dei frequentatori o di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi;

2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

29 DIVIETO DI FUMO

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi parchi pubblici e le attività artigianali destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari, è vietato fumare;
2. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico;
3. Nei predetti esercizi il titolare può destinare una zona separata del locale a fumatori a condizione che la separazione degli ambienti sia idonea e subordinata all'applicazione di appositi impianti di areazione funzionanti.

30 SANZIONI ACCESSORIE

1. Nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione o la revoca ove previsto.

PARTE II: COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

31 OBBLIGO DI VENDITA

1. Su area privata e su area pubblica gli esercenti il commercio di prodotti alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta;
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non devono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale e putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

32 ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Tutti gli esercenti di attività di commercio su area pubblica e su area privata, compresi i locale di somministrazione alimenti e bevande, devono obbligatoriamente esporre le tabelle indicanti i menù ed i prezzi;

33 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. La Legge Regionale 6/2010 prevede la regolamentazione degli orari entro la fascia massima dalle ore 05,00 alle ore 24,00;
2. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività in forma itinerante sul territorio comunale, tranne nelle aree delimitate con provvedimento dell'Autorità comunale;
3. E' comunque vietato:
 - a. depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - b. posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - c. sostare di norma nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato; in casi eccezionali e per particolari occasioni dovranno essere autorizzate con pagamento della tassa TOSAP;
 - d. sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - e. esercitare attività in orari difforni da quelli previsti per il commercio in sede fissa.
4. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati compresi i viali e le strade che li attraversano. E' tuttavia consentita la vendita di gelati, sorbetti, caldarroste e altri prodotti simili purché effettuata con veicoli del tipo approvato dall' A.T.S. ed in possesso dell'autorizzazione TOSAP.

34 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi due e comunque non superiore a mesi 6;
2. L'Autorità comunale, tenuto conto degli aspetti legati all'afflusso turistico, all'aspetto economico, sociale e morfologico, individua il periodo autorizzabile di cui al punto 1;
3. L'esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente regolamento oltre che agli effetti delle normative nazionali di settore vigenti;

35 DISCIPLINA E DIVIETI DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 28 del presente regolamento:
 - a. Operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b. Operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare;
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a. sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - a. l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 - b. l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i locali con tavole e sedie.
 - c. all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 114/98
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b. sono assoggettati alla seguente disciplina:

- a. l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore.

36 DISCIPLINA E DIVIETI DELL'IMPRENDITORE AGRIGOLO

1. l'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli artt. 17 e 34 del Regolamento previa comunicazione prevista dalla normativa nazionale in vigore;
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti esposti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali;
3. L'imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti di produzione propria, può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci, non superino il quarto dei prodotti complessivamente in vendita;
4. La valutazione dei quantitativi uniti alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento;
5. Ferme restando le sanzioni previste dal D. Lgs 114/98 in ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 4 comma 8 del D. Lgs 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del presente Regolamento.

37 VENDITA GIORNALI

1. La vendita di giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi e distributori di carburante è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione;
2. E' vietato esporre al pubblico giornali, riviste e materiale di carattere pornografico;
3. I rivenditori di giornali che esercitano detta attività a carattere non esclusivo sono tenuti all'osservanza degli orari e dei turni di apertura previsti per l'attività prevalente;
4. Negli esercizi commerciali, compresi quelli di vicinato, con limite minimo di superficie di vendita pari a 150 metri quadrati, adibiti per almeno i tre quarti dell'intera superficie alla vendita di libri, è consentita la vendita di giornali e periodici.

38 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante occorre l'autorizzazione comunale conformemente all'art. 2 comma 1 del D. Lgs 32/98;
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti e oli minerali sono tenuti ad osservare il calendario dei turni di chiusura nonché gli orari di esercizio predisposti con provvedimento dell'Autorità comunale emanate in esecuzione delle direttive regionali in materia;
3. Per le ipotesi di violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniarie, è prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività, fin dalla prima violazione, nonché della sospensione dell'autorizzazione per giorni cinque nei casi di reiterazione disciplinati dal presente Regolamento.

PARTE III: COMPENDIO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

39 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: PRESCRIZIONI

1. Nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25/08/1991 n. 287, nonché delle Leggi Regionali 6/2010 e 3/2012 in rispetto alla direttiva Bolkestein, la somministrazione degli alimenti deve essere conforme all'autorizzazione A.T.S.;
2. Nei locali in cui si svolge attività di intrattenimento e svago può essere rilasciata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della Legge 25/08/1991 n. 287 per la tipologia c dell'articolo 5, secondo i criteri previsti dal comma 6 dell'articolo 3, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente. L'attività è prevalente quando la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva del locale; la somministrazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;
3. E' vietata la somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di anni 18;
4. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'istallazione di apparecchi automatici da gioco nel numero previsto dalle disposizioni in vigore e previa comunicazione di inizio attività; oltre alle sanzioni previste dal Regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma, configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva;
5. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile eseguire musica esclusivamente d'ascolto, dal vivo o a mezzo apparecchi automatici o video proiettori, previa comunicazione al competente Ufficio comunale;
6. L'attività di somministrazione, svolta in strutture private a mezzo di società di catering in occasione di meeting, convegni o altre riunioni private o pubbliche, è soggetta alla autorizzazione sanitaria di locali e delle strutture nonché alla certificazione di prevenzione incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone oltre le 200 unità.

40 SALE GIOCHI: PRESCRIZIONI

1. Le sale da gioco autorizzate dalla normativa vigente sono obbligate alle seguenti prescrizioni:
 - a. possono essere aperte al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 22,00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;
 - b. ne è vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
 - c. devono essere situate ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria dai luoghi di culto, di cura o di riposo;
 - d. devono avere una superficie minima di 25 metri quadrati;
2. Le sale da gioco devono tenere esposte in luogo ben visibile l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

41 CIRCOLI PRIVATI: PRESCRIZIONI

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché l'istallazione di apparecchi da gioco automatici e semiautomatici;
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali dello stesso circolo, la seguente documentazione:
 - a. statuto ed atto costitutivo regolarmente registrati;
 - b. registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - c. autorizzazione per la somministrazione (se viene svolta);
 - d. atto di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
3. Le attività di somministrazione r di gioco possono essere effettuate dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
4. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione. Sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.
5. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali. Detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 3 per ciascun anno solare.
6. Gli organi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

42 LOCALI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO

1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto, non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e riposo;
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16,00 alle ore 03,00 fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 25;
3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'istallazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a quanto previsto dalle disposizioni in vigore; oltre alle sanzioni previste dal Regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma, configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva;
4. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne.

43 SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree e nei periodi preliminarmente determinate dal Comune;
2. Ove concorrano più domande per il medesimo sito e periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune;
3. Le concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di 15 giorni con proroga massima a 30 giorni, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombra ed in completo riposo almeno per 30 giorni dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree comunali fino a due anni successivi;
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti devono concludersi entro le ore 24,00;
5. L'accesso ai minori di 14 anni è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne;

44 ESERCIZIO DI AUTORIMESSA

1. L'esercizio di rimessa dei veicoli è soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 con obbligo di assicurare il servizio 24 ore su 24.
2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo solo quelli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia;
3. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento. Nell'ipotesi del comma 1, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

45 MESTIERI GIROVAGHI E PARCHEGGIATORI

1. Chi eserciti un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove intende svolgere dette attività;
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici;
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata e avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica;
4. E' vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli su suolo pubblico in mancanza della concessione da parte dell'Ente proprietario della strada. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento consegue la sanzione accessoria del sequestro dei beni e delle cose affidate dall'utente al parcheggiatore abusivo finalizzata all'immediata restituzione all'avente diritto.

46 COSE ANTICHE ED USATE

1. Ferma la disciplina del D. Lgs. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva;
2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che metta in vendita oggetti antichi privi di valore o di valore esiguo;
3. E' da intendersi di valore esiguo l'oggetto che non supera la cifra di € 50 (cinquanta).

47 NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE

1. L'esercizio di noleggio senza conducente è soggetto a segnalazione certificata d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento. Oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

48 ATTIVITA' RICETTIVE

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di esercizi ricettivi è soggetta ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio;
2. L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate o ospitate;
3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo del Comune;
4. Il titolare dell'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro centottanta (180) giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta scritta e comprovato dal carattere del caso fortuito o della forza maggiore e comunque non dipendente dalla volontà del titolare;
5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla normativa in vigore, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'Autorità comunale, che procederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare non provveda, entro centottanta (180) giorni dalla notifica del provvedimento, a rimuovere le cause di sospensione.

TITOLO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI COMUNI

49 CONTROLLO, SANZIONI ACCESSORIE ED ESECUTORIETA'

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli organi competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81;
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, il controllo compete alla Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio del Regolamento;
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - a. d'iniziativa della Polizia Locale;
 - b. su richiesta dell'Ufficio che rilascia le autorizzazioni o le concessioni che demanda alla Polizia Locale la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo;
 - c. su segnalazione di enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - d. su segnalazione da parte di qualsiasi cittadino.
4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dal Regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone con ordinanza l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva determinate in:
 - a. obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - b. rimozione opere abusive;

- c. sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita o irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento del trasgressore;
 - d. chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni quando siano effettivamente venuti meno i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività nonostante la sospensione.
5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con sequestro amministrativo, ove necessario;
 6. Della necessità di dare corso all'esecuzione coattiva viene comunicata notizia all'Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

50 PRINCIPI REGOLANTI L'APPLICAZIONE E L'IMPORTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento, è disciplinata dai principi contenuti nelle Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate da presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento. Fermo restando l'osservanza nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della Legge 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge Regionale n. 3/2001 coerentemente con previsioni degli artt. 159 e 160 del D.Lgs 112/98 nonché dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs 267/00;
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente con ordinanza od ingiunzione la sanzione, è il Dirigente o Responsabile di Servizio a cui fa capo la Polizia Amministrativa.

51 REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione di inizio attività, con ordinanza del Dirigente del settore Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni;
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla comunicazione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della Legge 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole;
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni;

4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta;
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

52 IMPORTI DELLE SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento o ordinanze attuative dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata in:
 - a. violazione ai precetti contenuti al titolo II, parte I:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240;
 - b. violazione ai precetti contenuti nell'art. 6 lettera K,L:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500;
 - c. violazione ai precetti contenuti al titolo II, parte II:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;
 - d. violazione ai precetti contenuti nell'art.9:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;
 - e. violazione ai precetti contenuti al titolo II parte III e IV:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
 - f. violazione ai precetti contenuti al titolo II parte V e VI:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;
 - g. violazione ai precetti contenuti al titolo III parte I, II e III:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;

53 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati il regolamento di Polizia Urbana precedente e le successive modificazioni e gli atti sostituiti dalle norme del presente Regolamento.